

Orientamenti in materia di inosservanza dell'obbligo formativo

Come è noto, l'art. 7 DPR 7 agosto 2012 n. 137, rubricato "Formazione continua", stabilisce che *"Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare"*.

Sulla stessa lunghezza d'onda si pone il Regolamento di Formazione Professionale Continua degli Assistenti Sociali laddove precisa che *"l'assistente sociale iscritto all'albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale"* e che *"la violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare"* (cfr. art. 4).

Le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo e gli adempimenti degli iscritti sono disciplinate dai successivi artt.5. e 14.

Sulla scorta di tali principi di carattere generale, l'art. 25 del Regolamento per la funzione disciplinare locale, rubricato "Formazione continua, assicurazione obbligatoria, pubblicità informativa", con particolare riferimento alla formazione professionale, prescrive che *"Il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 54 del Codice Deontologico"*.

Ciò posto, al termine di ogni triennio formativo, i Consigli Regionali devono valutare il corretto ed integrale adempimento all'obbligo formativo da parte di tutti gli iscritti e adottare tutte le iniziative prescritte dalle citate normative nei confronti di coloro che non hanno correttamente adempiuto all'obbligo formativo.

Ferme restando le competenze e l'autonomia dei Consigli Territoriali di Disciplina, il CNOAS, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento (cfr. art. 3 Regolamento per il funzionamento del CNOAS), propone alcuni

orientamenti al fine di assicurare una equa valutazione delle medesime infrazioni disciplinari su tutto il territorio nazionale, pur nel rispetto dei dati di contesto (ad esempio: la consistenza dell'Offerta Formativa) e delle caratteristiche delle diverse situazioni (ad esempio: le oggettive difficoltà rispetto all'accesso all'Offerta).

Per quanto riguarda coloro che nel trascorso triennio formativo hanno conseguito i 60 crediti formativi prescritti, ma non hanno maturato tutti i 15 crediti di natura deontologica, il Presidente del CROAS, senza azionare un procedimento disciplinare, può inviare all'iscritto una missiva, esortandolo a recuperare i residui crediti deontologici entro la data del 31 dicembre 2019. In tal modo l'iscritto, al termine dell'attuale triennio formativo, dovrà aver conseguito - oltre ai 15 crediti deontologici previsti - un numero di crediti deontologici pari a quelli mancanti nel precedente triennio formativo. Ad esempio: l'iscritto che nel triennio 2014-2016 abbia conseguito 60 crediti totali, di cui 10 deontologici, nel triennio 2017-2019 dovrà conseguire almeno 20 (15+5) crediti deontologici nell'ambito dei 60 crediti totali.

Diversa è, invece, la situazione di quegli iscritti che, nel trascorso triennio formativo, non hanno conseguito la totalità dei crediti formativi prescritti; in queste ipotesi sarebbe auspicabile che i Consigli Territoriali di Disciplina parametrassero la gravità della sanzione in modo direttamente proporzionale al numero dei crediti mancanti.

In altri e più sostanziali termini i Collegi di Disciplina, tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 2 comma 3 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare locale, ed analizzando gli elementi di contesto e personali (ad esempio: consistenza dell'offerta formativa e difficoltà nell'accesso), potranno modulare la sanzione disciplinare in rapporto alla quantità di crediti mancanti: più lieve per coloro a cui mancano pochi crediti formativi, per aumentare man mano la gravità della sanzione.

A titolo meramente orientativo si esemplificano alcune fattispecie:

a. se i crediti formativi maturati dall'iscritto siano compresi tra i 59 ed i 40, sarebbe auspicabile l'irrogazione della sanzione disciplinare della ammonizione;

b. se i crediti formativi conseguiti dall'iscritto siano compresi tra i 39 ed i 20, sarebbe auspicabile che la sanzione disciplinare fosse graduata tra la censura e la sospensione fino a 1 giorno;

c. se i crediti formativi conseguiti dall'iscritto siano compresi tra 19 e 0, sarebbe auspicabile che la durata della sanzione disciplinare della sospensione fosse graduata fino ad un massimo di 20 giorni.

Ribadita l'autonomia dei Consigli Territoriali di Disciplina nell'esercizio della funzione disciplinare, si rammenta che le fattispecie in discorso rientrano nel novero delle procedure disciplinari basate esclusivamente su prova documentale.

Al fine di snellire le modalità di svolgimento e di ridurre sensibilmente i tempi di durata dei procedimenti, pur nel rispetto del principio del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa, si suggerisce che i Collegi Territoriali di Disciplina istruiscano il procedimento sulla scorta della documentazione trasmessa dal CROAS e convochino l'incolpato soltanto per l'udienza di cui all'art. 13 del Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale, procedendo in quella occasione anche alla acquisizione della documentazione prodotta dall'interessato per poi adottare una decisione, anche nella medesima seduta.

Al fine di valutare complessivamente le azioni concernenti il sistema di sanzioni riferibili all'inadempimento dell'obbligo formativo, e nel rispetto della terzietà della funzione del Consiglio Territoriale di Disciplina, le eventuali criticità emergenti non saranno affrontate singolarmente, ma saranno analizzate dalla Commissione Etica, Deontologia e Ricorsi in raccordo con il CNOAS.



Si raccomanda, infine, una particolare attenzione nel ricordare le azioni previste con i prossimi rinnovi dei Consigli Territoriali di Disciplina e con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale, prevista a far data dal 01.01.2018.